

In relazione alla richiesta di un dipendente di usufruire dei benefici previsti dalla legge 336/70

art.2 c.1,si chiede: ...

24 giugno 2009

I dubbi espressi nel quesito possono trovare una risposta nella lettura delle norme contrattuali. Infatti: - l'art.22 del CCNL del 5.10.2001 stabilisce espressamente che la maggiorazione del 2,50% debba essere calcolata sulla retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000, che comprende l'indennità integrativa speciale; - l'art.29, comma 4 del CCNL del 22.1.2004 stabilisce espressamente che, anche nel caso dei destinatari dell'assegno personale da esso introdotto, il più elevato importo dell'I.I.S. in godimento rispetto all'importo conglobato nel tabellare deve comunque essere compreso nella nozione di retribuzione di cui al richiamato art.52, comma 2 lettera b). In sostanza, non è cambiato nulla: il calcolo del beneficio deve sempre essere effettuato anche sul valore dell'indennità integrativa speciale, sia per la parte conglobata nello stipendio, sia per la parte eventualmente corrisposta a titolo di assegno personale in applicazione dell'art.29, comma 4 del CCNL del 22.1.2004. Confermiamo, infine, che "tre aumenti periodici corrispondono a tre aumenti del 2,50% e quindi ad un aumento complessivo pari al 7,50%.